Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

Ufficio per il collocamento mirato

Ambito Territoriale

# CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI ALL’INTERNO DI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B)

**(Art. 22 L. R. 17/05 - CONVENZIONE QUADRO STIPULATA CON REPERTORIO N. RPI/2019/692 del 05/12/2019)**

**L’AGENZIA REGIONALE per il LAVORO DELL’EMILIA-ROMAGNA,** con sede legale

in Bologna, Viale A. Moro 38, d’ora in poi denominata semplicemente “Agenzia Lavoro”, rappresentata dal Dott. \_ , Dirigente dell'Ambito Territoriale di ;

**L’IMPRESA** con sede in in Via Cod.

Fiscale/P.IVA nella persona del suo legale rappresentante

, referente per la gestione della convenzione, tel., e-mail

la quale secondo il prospetto riepilogativo aziendale presentato in data risulta obbligata all’assunzione di n. lavoratori, di cui

già coperti mediante il ricorso agli altri strumenti previsti dalla normativa ed in particolare (*specificare modalità di copertura*) ,

**LA COOPERATIVA SOCIALE/CONSORZIO** con sede in

, Via Codice Fiscale / P.IVA nella persona del suo legale rappresentante , il quale, al fine di sottoscrivere la presente convenzione, dichiara che la Cooperativa/Consorzio:

# è iscritta/o alla CCIA di ;

* **è iscritta/o all’Albo Regionale di cui all’art.4 della LR 12/2014, sez .B, al n. con provvedimento del ;**
* **è dotata/o di idonea organizzazione tecnologica e aziendale e svolge le seguenti attività, ulteriori rispetto allo svolgimento della commessa ;**
* **è priva/o di barriere architettoniche e in regola con le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro;**
* **non ha in corso procedure concorsuali**

**Premesso**:

* Che l’art. 22 della L.R. 17/05 prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli uffici per il collocamento mirato, le cooperative sociali di tipo b) e i loro consorzi, e i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi della L.68/99, finalizzate al conferimento di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro obbligati alle cooperative sociali/consorzi, a fronte dell’inserimento di persone disabili, per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato;
* Che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1935 del 11 novembre 2019, la Regione Emilia-Romagna, le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché le Associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali, hanno dato continuità alla Convenzione Quadro stipulata tra le medesime Parti il 7/12/2017, sostituendola integralmente in ogni sua parte con Convenzione repertorio n. RPI/2019/692 del 05/12/2019, per la definizione:
  1. delle caratteristiche dei datori di lavoro committenti e delle cooperative sociali/consorzi destinatarie degli inserimenti lavorativi
  2. delle tipologie di disabili da inserire;
  3. della percentuale massima di copertura dell’aliquota d’obbligo;
  4. del calcolo del valore delle commesse in rapporto alle unità da coprire;

# Convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1

1. L’Impresa si impegna ad affidare alla Cooperativa sociale/Consorzio la/e commessa/e di lavoro/esecuzione di servizio sotto descritta/e *(inserire descrizione della/e commessa/e):*
2. Le predette lavorazioni/servizi saranno eseguite secondo le seguenti modalità *(indicare modalità, luogo di esecuzione, ecc.)*:

entro il termine di *(data di termine della commessa)*.

Il Consorzio dichiara che affiderà la commessa alla propria consorziata cooperativa sociale

che assumerà la/le persona/e disabile/i previste dalla presente convenzione e che, come previsto dalla Convenzione Quadro è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla stessa[[1]](#footnote-1).

# Articolo 2

1. L’Impresa si impegna a corrispondere quale costo della commessa la somma di Euro + IVA.
2. La quota relativa al costo del personale è pari ad Euro:
3. La quota di cui all’art. 2, co. 1 corrisponde, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Quadro,

al

livello retributivo del CCNL \_

applicato

dall’impresa committente ai propri dipendenti che svolgono attività analoghe a quelle oggetto della commessa, maggiorato di una percentuale pari (o superiore) al 20% a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento.

Con tale commessa l’Impresa adempie all’obbligo previsto dall’art. 3 Legge 12 marzo 1999

n. 68 per la copertura di n. posti, pari al % della quota d’obbligo.

# Articolo 3

1. La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna a eseguire l’opera, l’attività o il servizio con la propria organizzazione e nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall’art. 1.
2. Si impegna altresì a mantenere la riservatezza relativamente al prodotto lavorato, alle tecniche utilizzate e a quant’altro di cui venga a conoscenza, attinente all’Impresa, in ragione dell’affidamento delle commesse di lavoro.

# Articolo 4

1. La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna, (entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione), ad assumere la persona disabile individuata in accordo con l’Ufficio per il Collocamento mirato, in possesso delle caratteristiche definite dall’art. 4 della Convenzione Quadro.
2. Al/ai lavoratore/i disabile/i assunto/i verrà attribuito il livello di inquadramento del CCNL , con corresponsione di un salario di Euro , con pagamenti e con il seguente orario di lavoro \_.[[2]](#footnote-2)
3. La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna ad inserire la persona disabile affidandole mansioni compatibili con il suo stato di salute, secondo quanto previsto dal “Progetto individuale di inserimento lavorativo” definito in accordo con l’Ufficio per il Collocamento mirato.

# Articolo 5

1. La Cooperativa sociale/Consorzio nomina come referente del percorso di inserimento lavorativo il/la sig./ra in qualità di tutor del disabile/i inserito/i
2. La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro con la/le persona/e disabili inserite a fronte della presente convenzione, a richiedere all’Ufficio per il Collocamento mirato, entro 5 giorni dalla cessazione, la sostituzione del/i disabile/i con altro/i in possesso dei prescritti requisiti. Il medesimo ufficio provvederà a segnalare nuovi nominativi, entro 30 giorni, come previsto dall'art. 7 della Convenzione Quadro.

# Articolo 6

1. La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna a dare comunicazione semestrale all’Ufficio per il Collocamento mirato sull’andamento del percorso di inserimento lavorativo della persona disabile con particolare riferimento alle effettive possibilità di stabilizzazione del posto di lavoro, mediante l’assunzione da parte dell’impresa committente o della cooperativa sociale stessa.

# Articolo 7

1. La Cooperativa sociale/Consorzio informa il lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva svolta e ne cura la formazione nell'uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 come coordinato con il decreto n. 106/2009 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.
2. La Cooperativa sociale/Consorzio garantisce nei confronti della persona disabile l’osservanza di tutti gli obblighi di sicurezza e prevenzione dei rischi previsti nei confronti degli altri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli stessi obblighi così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

# Articolo 8

1. La validità e l’efficacia del contratto di affidamento della commessa costituiscono il presupposto per l’esistenza della presente Convenzione. La regolare esecuzione della commessa ed i casi di inadempimento o recesso sono regolati dalla disciplina generale dei contratti.
2. Il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa, comporta pertanto la decadenza di diritto della presente Convenzione, con conseguente ripristino degli obblighi occupazionali ex art. 3 L.68/1999 a carico dell’Azienda.
3. Le Parti sono tenute a comunicare immediatamente all’Ufficio per il Collocamento mirato il verificarsi di cause e/o eventi che dovessero determinare la cessazione della commessa. In tal caso l’Ufficio attiverà le iniziative più opportune per favorire la possibile ricollocazione del lavoratore disabile.

# Articolo 9

1. L’Agenzia Regionale per il Lavoro, per il tramite dell’Ufficio per il collocamento mirato, si riserva di attivare in ogni momento verifiche sul corretto adempimento dei contenuti della presente convenzione e, qualora ne riscontri l’inosservanza, può dichiarare decaduta la convenzione stessa.

# Articolo 10

1. L’Agenzia Regionale per il Lavoro, l’Impresa e la Cooperativa sociale/Consorzio si impegnano ad utilizzare i dati personali, anche sensibili, relativi alla persona disabile, esclusivamente per le finalità connesse con l’attuazione della presente convenzione nonché nel rispetto e nei limiti consentiti dal D.lgs. 196/03 e successive modificazioni o integrazioni.

# Articolo 11

1. La presente convenzione è valida fino alla data del ed è utile a tutti gli effetti a rideterminare le modalità di adempimento della quota d’obbligo precedentemente utilizzata dall’Impresa.

# Articolo 12

1. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla Legge 68/99, eventualmente emergenti, attraverso:
   1. assunzioni da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle commesse;
   2. proroga della prima convenzione, alle medesime condizioni definite precedentemente, per un periodo non inferiore a 24 mesi;
   3. stipula di una nuova convenzione;
   4. ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla L.68/99.

# Articolo 13

1. Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione Quadro, repertorio n. RPI/2019/692 del 05/12/2019, che sostituisce integralmente la precedente sottoscritta in data 07/12/2017 ed alle vigenti disposizioni di legge.
2. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla stipula ed in corso di validità della stessa, deve essere concordata tra le parti e appositamente formalizzata.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale

Per l’AGENZIA REGIONALE LAVORO

Per l’Impresa

Per la Cooperativa sociale/Consorzio

1. Comma da aggiungere in caso di commessa affidata a Consorzio che non esegue direttamente i lavori ma li affida a propria consorziata. [↑](#footnote-ref-1)
2. Compilare un punto per ogni lavoratore disabile [↑](#footnote-ref-2)